

(N. 2206)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1983

Istituzione del ruolo medico

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione del ruolo medico trova il suo precipuo fondamento nella particolare rilevanza e nella specificità della figura professionale del medico nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, anche con riferimento al carattere « diretto » del rapporto medico-utente, che rende indispensabile il riconoscimento della peculiarità professionale di tale figura.

Detta previsione legislativa rappresenta altresì uno strumento atto a risolvere con maggiore concretezza i problemi inerenti la efficienza e la funzionalità dei servizi, cui i medici sono preposti, senza che tale innovazione voglia significare una minore valutazione delle altre figure professionali del ruolo sanitario.

D'altronde, l'individuazione di uno specifico ruolo medico non contrasta con la *ratio* della legge di riforma sanitaria.

Siffatta individuazione specifica della figura del medico trova supporto anche nell'imprescindibile comparazione con le altre organizzazioni sanitarie europee.

Infatti, se si considera, per analogia, la situazione esistente in altri Paesi europei che hanno forme di servizio sanitario vicine a quelle del nostro Servizio sanitario nazionale, si può constatare come i medici costituiscano un corpo avente una propria peculiare autonomia non già per motivazioni di categoria, ma per prevalenti specifiche esigenze, quali quelle del rapporto fiduciario medico-paziente, dell'osservanza di un codice deontologico e dell'aggiornamento permanente, esigenze che, se pur comuni ad altre categorie professionali, manifestano nella figura del medico la più alta espressione professionale.

Si aggiunga che le funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, tipica-

mente proprie del medico, rappresentano l'essenza dell'attività del Servizio sanitario nazionale.

L'istituzione del ruolo medico non ha, pertanto, lo scopo di privilegiare la categoria, ma quello di assicurare, nell'interesse generale della sanità pubblica, un'adeguata specifica collocazione del medico.

Le suesposte motivazioni appaiono di per sé sufficienti a giustificare la richiesta di esame del presente disegno di legge con procedura d'urgenza.

La previsione, poi, di quattro posizioni funzionali è legata alla corretta interpretazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, che prevede solo per i medici una sorta di tirocinio fra le aree funzionali di medicina, chirurgia e sanità pubblica, come attività di formazione per i vincitori dei concorsi.

Il che dà ragione della prevista introduzione di una posizione iniziale (assistente in formazione), del resto già sancita nelle tabelle concordate con le organizzazioni sindacali dei lavoratori della sanità.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È istituito nell'ambito dei ruoli nominativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il ruolo medico, cui appartengono i dipendenti iscritti all'ordine professionale dei medici.

Il ruolo medico si articola nelle seguenti posizioni funzionali:

- 1) dirigente medico o direttore sanitario o primario ospedaliero;
- 2) coadiutore medico o vice direttore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero;
- 3) assistente medico;
- 4) assistente medico in formazione.

Le norme e l'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, relativi al personale medico, sono modificati in conformità delle disposizioni del presente articolo.